

OBBIETTO DI LEGGE: "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale approvata dalla seduta consiliare del 30/1/80 avente ad oggetto:

Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a statuto ordinario".

RELATORE: Giuseppe Colonna

Consiglio Regionale della Puglia
Comune: Segreteria Generale, Personale e strutture, Ufficio
Giuristi, Locali Urbani e Rurali - Rapporti con la C. C. C.

IL PRESIDENTE

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,
Il Consiglio Regionale, nella seduta del 30/1/80, riesaminò ed approvò la legge di recepimento del contratto nazionale per i dipendenti regionali che tuttora è all'esame del Governo per il relativo visto.

Da contatti intercorsi con gli organi Governativi, però, è emerso che alcuni articoli della suddetta legge necessitano di qualche chiarimento.

Quindi onde evitare che il Governo restituisca la legge stessa a nuovo esame da parte di questa Assemblea, e di conseguenza ritardi ancor più la applicazione del 1° contratto nazionale per i dipendenti regionali che ricordo ha fissato al 31/12/78 la sua scadenza e che sono attualmente in corso trattative per la definizione del 2° contratto nazionale, si rende necessario approvare una legge che integri la precedente per chiarire quegli articoli in discussione così da ottenere il visto del Governo.

Si propone, quindi, la presente legge alla approvazione di questo Consiglio, licenziata alla unanimità dalla componente Commissione Consiliare.

(Giuseppe Colonna)



DISEGNO DI LEGGE:

Modifiche e integrazioni alla legge regionale approvata dalla seduta consiliare del 30.1.80 avente ad oggetto:

"Disposizioni sull'ordinamento dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali in attuazione dell'accordo relativo al C.N. per il personale delle Regioni a statuto ordinario".

ART. 1

L'ultimo comma dell'art. 34 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e, pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali".

ART. 2

Il 3° comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "Il restante personale inquadrato nel 6° livello ai sensi dell'all. Tab. C con decorrenza 1° Ottobre 1978, transiterà nel 7° livello al compimento di un triennio di servizio effettivo maturato nello stesso 6° livello".

ART. 3

L'ultimo comma dell'art. 40 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "E' in ogni caso escluso dalla partecipazione al concorso interno per l'accesso al livello immediatamente superiore a quello spettante ai sensi del sesto comma del presente articolo il personale che, comunque - anche per effetto dell'applicazione della tabella C e di tutte le norme comprese nella presente legge - abbia conseguito o consegua un passaggio

./.

di posizione, qualunque sia stato l'Ente o l'Amministrazione di appartenenza, tale da essere in qualifica corrispondente a carriera superiore a quella di appartenenza al momento del transito alla Regione (art. 68 del D.P.R. n. 748/72, tabelle regionali di raffronto riconoscimento di mansioni superiori, reinsquadramento per revisione con effetto retroattivo della posizione presso l'ente di provenienza, riconoscimento dei titoli di studio)".

ART. 4

Il penultimo comma dell'art. 13 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è così modificato: "Il 15° comma dell'art. 50 della legge regionale 25.3.1974, n. 18 è sostituito dal seguente: 'La graduatoria dei concorsi è approvata dalla Giunta regionale, ed ha validità per un anno dalla sua approvazione per la copertura dei posti che si rendano vacanti salvo che per quelli derivanti da ampliamento di organico'".

ART. 5

(6)

L'art. 53 della legge regionale approvata nella seduta consiliare del 30.1.80 è sostituito dal seguente: " NORMA FINANZIARIA
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 200milioni per l'anno 1978 e in lire 800milioni per l'anno 1979, fanno carico rispettivamente ai capitoli 00333 e capitoli 00335 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980, mediante la seguente variazione al Bilancio di previsione 1980 e con utilizzo di pari disponibilità riveniente dal capitolo 439 "fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione", del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, sia per quanto attiene la competenza sia per quanto attiene la cassa.

Parte seconda - spesa -

Variazione in aumento - bilancio 1980

Capitolo 00333 "oneri per fronteggiare la maggiore spesa derivante dalla legge regionale di inquadramento del personale e art. 4 l.r. 23/74, comprese quelle riflessi previdenziali e assistenziali - stipendi 1978 e retro (c.n.i.)

stanziamento
di
competenza

stanziamento
di
cassa

200 milioni

200 milioni

Capitolo 00335 (c.n.i.) "	stanziamento	stanziamento
"Oneri per fronteggiare	di	di
la maggiore spesa derivante	competenza	cassa
dalle legge regionale di		
inquadramento del personale		
e art.4 l.r. n.23/74 compresi		
quelli riflessi previdenziali		
e assistenziali compreso lavoro		
straordinario 1978 e retro	800milioni	800 milioni
	<hr/>	<hr/>
TOTALE	un miliardo	un miliardo

Variazione in diminuzione
Bilancio 1979

Capitolo 439 " fondo per il		
finanziamento di spese correnti		
derivanti da leggi regionali		
in corso di adozione	un miliardo	un miliardo

Ai sensi del 3° comma del suddetto art.39 della l.r; di contabilità regionale, n.17 del 30.5.77, l'assegnazione dello stanziamento di cui al capitolo 439 - parte seconda - spesa - del bilancio 1979 resta attribuita alla competenza dello stesso esercizio 1979 e della nuova correlativa spesa di lire un miliardo nei suddetti stanziamenti della competenza del bilancio 1980.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 39 della l.r. n.17 del 30.5.77, nel bilancio 1980 dovrà risultare, con apposita notazione, che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi globali dell'esercizio precedente".